

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INFRASTRUTTURE

Decreto n. 67
data 14/06/2016

Proposta n. S0602 1022/2016

Oggetto: COMUNE DI MACUGNAGA. VARIANTE PARZIALE N. 25/2016 AL PRG ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 9 DEL 19.4.2016, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 5.12.1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PRONUNCIA IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI CLASSIFICAZIONE COME PARZIALE DELLA VARIANTE, AL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI AL COMMA 6, NONCHÉ SULLA COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON IL PTCP O I PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI. .

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che

- il Comune di Macugnaga ha adottato la variante parziale n. 25/2016 al PRG con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 19.4.2016, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, così come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 marzo 2013, n. 3, e dalla legge regionale 12 agosto 2013, n. 17;
- il Comune di Macugnaga ha inviato la delibera di adozione (e gli elaborati tecnici) della variante parziale con nota protocollo comunale n. 1866 del 28.4.2016 (protocollo provinciale n. 9880 del 28.4.2016);

Rilevato che

- la variante è composta da:

- 1) Relazione _ Progetto preliminare;
 - 2) Estratto Norme Tecniche di Attuazione_ Vigenti e progetto di variante;
 - 3) Tabella di verifica allegata al progetto preliminare (art. 17 comma 5);
 - 4) Estratto Planimetria al PRGC n. 25/2016 _ P2 V25_ vigente _ Pecetto_Staffa;
 - 5) Estratto Planimetria al PRGC n. 25/2016 _ P2 V25_ Progetto di variante _ Pecetto_Staffa;
 - 5) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
 - 6) Scheda di attestazione circa la presunta interferenza con progetti di interesse sovracomunale.
- la variante prevede la modifica della destinazione urbanistica di due edifici esistenti dall'attuale destinazione alberghiera a destinazione residenziale. Gli edifici sono stati realizzati in attuazione di un Piano Esecutivo Convenzionato (Area RS/c n.5)

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 – 28924 Verbania
Telefono +39 0323 495011 – fax +39 0323 4950237

Decreto. n. 67 del 14/06/2016 pag. 1/4

Stabilito che

- la Provincia “si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS”, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni;

Considerato che

- la Provincia, ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- alla Provincia spetta il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ai sensi dell’art. 20 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, come evidenziato dalla Circolare dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Piemonte n. 5/PET del 23 maggio 2002;
- la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha adottato il Piano territoriale provinciale con deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 2 marzo 2009;

Vista

- la Scheda istruttoria predisposta dal Servizio Pianificazione territoriale, Infrastrutture, Parchi e ZPS, protocollo n. 13912 del 10.6.2016 (agli atti dell’ufficio);

Preso atto che

- la delibera di adozione della variante contiene:
 - a) la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale (art. 17, comma 7);
 - b) l'attestazione che la variante ha recepito le modificazioni introdotte in sede di approvazione (art. 17 comma 5 lettera a);
 - d) la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione (art. 17, comma 11);
 - e) l'attestazione che “la variante al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni”(art. 17, comma 2);
- gli elaborati tecnici della variante contengono:
 - a) la verifica delle condizioni (e dei limiti dimensionali) di classificazione come parziale della variante (art. 17, comma 5);
 - b) la verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 6 (art. 17, comma 6);
 - c) la verifica della compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati (art. 17, comma 7);
- con l'adozione della presente variante parziale viene contestualmente avviata la fase di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 17 comma 8)

Tenuto conto che

- ricade sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati all’art. 17, comma 5, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni;

Constatato che

- per quanto attiene i progetti sovracomunali approvati, può essere espresso un giudizio di compatibilità limitatamente ai progetti di competenza provinciale, fermo restando l'osservanza delle disposizioni regionali di Piani o Progetti vigenti in materia;

Evidenziato che

• i contenuti del presente decreto costituiscono il parere della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni;

Vista

- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo, così come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 marzo 2013, n. 3, e dalla legge regionale 12 agosto 2013, n. 17;
- la circolare dell'Assessorato all'Urbanistica 23 maggio 2002, n. 5/PET;
- la circolare del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 5 agosto 1998, n. 12/PET;
- la circolare Varianti parziali dei piani regolatori: indirizzi e direttive, parte integrante della DGP 9 novembre 2000, n. 329;
- il comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 30.5.2013;
- il comunicato dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica e Programmazione territoriale, Paesaggio, Edilizia residenziale, Opere pubbliche, Pari opportunità, Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e dalla l.r. 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 31.10.2013;

Richiamati

- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto della Provincia adottato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 23 dicembre 2014;
- l'art. 1, comma 55, della legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 205 del 16 ottobre 2012;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 64 del 1 giugno 2016, con il quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione dei settori dell'ente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, come da visto apposto sulla proposta di decreto, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

in base alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ed ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni,

1. di pronunciarsi positivamente in merito alle condizioni di classificazione come parziale (art. 17, comma 5) della variante n. 25/2016 al PRG del Comune di Macugnaga, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 19.4.2016, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati;
2. di formulare le indicazioni contenute nella scheda istruttoria predisposta dal Servizio Pianificazione territoriale, Infrastrutture, Parchi e ZPS (agli atti dell'ufficio) circa la necessità che la successiva delibera di approvazione della variante espliciti gli esiti della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, precisando:
 - a) gli atti amministrativi di adozione della documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente;

- b) le risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e i contributi del processo partecipativo;
- c) gli atti amministrativi relativi all'espressione del parere motivato reso dall'autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica appositamente individuata.
3. nel caso in cui l'autorità competente ambientale stabilisca condizioni tali da produrre modifiche incisive sulla parte urbanistica, la variante dovrà essere rinviata alla Provincia per il parere di conseguenza;
4. di trasmettere al Comune di Macugnaga copia del presente atto per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare, ai sensi dell'art. 39, comma 2, dello Statuto, il presente atto immediatamente eseguibile.

**Sottoscritta dal Presidente
(COSTA STEFANO)
con firma digitale**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INFRASTRUTTURE

proposta N. 1022 del 13/06/2016

Oggetto: COMUNE DI MACUGNAGA. VARIANTE PARZIALE N. 25/2016 AL PRG ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 9 DEL 19.4.2016, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 5.12.1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PRONUNCIA IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI CLASSIFICAZIONE COME PARZIALE DELLA VARIANTE, AL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI AL COMMA 6, NONCHÉ SULLA COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON IL PTCP O I PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI. .

Sulla proposta n. 1022/2016 del SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INFRASTRUTTURE ad oggetto: COMUNE DI MACUGNAGA. VARIANTE PARZIALE N. 25/2016 AL PRG ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 9 DEL 19.4.2016, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 5.12.1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PRONUNCIA IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI CLASSIFICAZIONE COME PARZIALE DELLA VARIANTE, AL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI AL COMMA 6, NONCHÉ SULLA COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON IL PTCP O I PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verbania li, 13/06/2016

Il Dirigente

(FORMOSO LUIGI)
con firma digitale